



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO UILPA

(bozza sottoposta all'approvazione del Consiglio Nazionale
in base all'art. 45 dello Statuto UILPA)

**Consiglio Nazionale UILPA
28 febbraio - 1 marzo 2014
Grand Hotel Duca d'Este
Via Tiburtina Valeria 330
Tivoli Terme - Roma**

SOMMARIO

SOMMARIO	2
PREMESSA.....	3
ALBO DEI SINDACATI REGIONALI UILPA	4
ALBO (provvisorio) DEI SINDACATI TERRITORIALI UILPA	5
ALBO DEI SINDACATI DI SETTORE UILPA	8
ALBO DEI COORDINAMENTI NAZIONALI UILPA DI AMMINISTRAZIONE O ENTE	9
CAPITOLO I.....	11
COMPOSIZIONE E OPERATIVITA' DEGLI ORGANI	11
ART.1 - iscrizione - norme generali per la formazione degli organi	11
ART.2 - composizione e convocazione degli organismi di base	11
ART.3 - composizione e convocazione del consiglio territoriale	12
ART.4 - composizione della segreteria territoriale	13
ART.5 - composizione e convocazione del consiglio regionale	13
ART.6 - composizione della segreteria regionale	13
ART.7 - composizione degli organi dei sindacati di settore	14
ART.8 - i coordinamenti nazionali di amministrazione o ente. modalità di costituzione e operatività.	14
ART.9 - coordinamento del ministero degli affari esteri	15
ART.10 - il coordinamento delle pari opportunità e politiche di genere	16
ART.11 - il collegio dei probiviri, modalità operative.....	16
ART.12 - i collegi dei revisori dei conti, modalità operative.....	17
CAPITOLO II.....	19
NORME GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI	19
ART.13 - convocazione degli organismi	19
ART.14 - validità delle riunioni E delle decisioni degli organi	19
ART.15 - sostituzioni e cooptazioni	20
ART.16 - limiti di mandato e di età - incompatibilità.....	20
CAPITOLO III	22
I CONGRESSI.....	22
ART.17 - convocazione del congresso nazionale della uilpa.....	22
ART.18 - elezione dei delegati	22
ART.19 - commissione elettorale centrale.....	22
ART.20 - assemblee degli organismi di base della UILPA	23
ART.21 - congressi dei sindacati territoriali e regionali della UILPA	24
ART.22 - elezioni di 1° e di 2° grado	24
ART.23 - elezione degli organi statutari.....	25
CAPITOLO IV	26
RESPONSABILITA' GESTIONALE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	26
ART.24 - conti correnti delle strutture.....	26
ART.25 - trasparenza amministrativa	26
ART.26 - rendiconti e preventivi di spesa	27
ART.27 - deposito dei rendiconti e dei preventivi di spesa	28
ART.28 - sottoscrizioni.....	28
ART.29 - natura degli incarichi sindacali	28
ART.30 - responsabilità.....	28
CAPITOLO V.....	29
GESTIONI STRAORDINARIE DELLE STRUTTURE	29
ART.31 - potere di intervento	29
ART.32 - congresso straordinario.....	29
CAPITOLO VI	30
AZIONE DISCIPLINARE E GARANZIE DELL'ISCRITTO	30
ART.33 - sanzioni e strutture competenti	30
ART.34 - procedure di garanzia.....	30
ART.35 - ricorsi.....	31

PREMESSA

Per la concreta applicazione delle norme contenute nello Statuto della UILPA, come da rinvii previsti negli articoli che lo compongono, e per regolamentare la vita dell'organizzazione, la UILPA, e per essa il Consiglio Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, adotta, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, il presente "Regolamento di Attuazione".

Le norme previste nel presente Regolamento di Attuazione, così come quelle dello Statuto, sono vincolanti per tutte le articolazioni dell'Unione Nazionale di Categoria, per ogni livello della struttura organizzativa, per tutti i dirigenti, per tutti gli iscritti alla UILPA.

ALBO DEI SINDACATI REGIONALI UILPA

Sono Sindacati Regionali della UILPA:

1. SINDACATO REGIONALE UILPA DELL'ABRUZZO

2. SINDACATO REGIONALE UILPA DELLA BASILICATA

3. SINDACATO REGIONALE UILPA DELLA CALABRIA

4. SINDACATO REGIONALE UILPA DELLA CAMPANIA

5. SINDACATO REGIONALE UILPA DELL'EMILIA ROMAGNA

6. SINDACATO REGIONALE UILPA DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA

7. SINDACATO REGIONALE UILPA DEL LAZIO

8. SINDACATO REGIONALE UILPA DELLA LIGURIA

9. SINDACATO REGIONALE UILPA DELLA LOMBARDIA

10. SINDACATO REGIONALE UILPA DELLE MARCHE

11. SINDACATO REGIONALE UILPA DEL MOLISE

12. SINDACATO REGIONALE UILPA DEL PIEMONTE

13. SINDACATO REGIONALE UILPA DELLA PUGLIA

14. SINDACATO REGIONALE UILPA DELLA SARDEGNA

15. SINDACATO REGIONALE UILPA DELLA SICILIA

16. SINDACATO REGIONALE UILPA DELLA TOSCANA

17. SINDACATO REGIONALE UILPA DELL'UMBRIA

18. SINDACATO REGIONALE UILPA DEL VENETO

I Sindacati Regionali UILPA hanno sede, di norma, nel capoluogo di Regione.

I Sindacati Territoriali di Aosta, Bolzano e Trento assumono anche le funzioni proprie dei Sindacati Regionali.

ALBO (provvisorio) DEI SINDACATI TERRITORIALI UILPA

Sono Sindacati Territoriali della UILPA:

AGRIGENTO
ALESSANDRIA
ANCONA
AOSTA
AREZZO
ASCOLI PICENO
ASTI
AVELLINO
BARI
BELLUNO
BENEVENTO
BERGAMO
BIELLA
BOLOGNA
BOLZANO
BRESCIA
BRINDISI
CAGLIARI
CALTANISSETTA
CAMPOBASSO
CASERTA
CATANIA
CATANZARO
CHIETI
COMO
COSENZA
CREMONA
CROTONE
CUNEO
ENNA
FERRARA
FIRENZE
FOGGIA
FORLI'
FROSINONE
GENOVA
GORIZIA
GROSSETO
IMPERIA
ISERNIA

LA SPEZIA
L'AQUILA
LATINA
LECCE
LECCO
LIVORNO
LODI
LUCCA
MACERATA
MANTOVA
MASSA CARRARA
MATERA
MESSINA
MILANO
MODENA
MONZA
NAPOLI
NOVARA
NUORO
ORISTANO
PADOVA
PALERMO
PARMA
PAVIA
PERUGIA
PESARO URBINO
PESCARA
PIACENZA
PISA
PISTOIA
PORDENONE
POTENZA
PRATO
RAGUSA
RAVENNA
REGGIO CALABRIA
REGGIO EMILIA
RIETI
RIMINI
ROMA
ROVIGO
SALERNO
SASSARI
SAVONA
SIENA
SIRACUSA

SONDRIO
TARANTO
TERAMO
TERNI
TORINO
TRAPANI
TRENTO
TREVISO
TRIESTE
UDINE
VARESE
VENEZIA
VERBANIA
VERCELLI
VERONA
VIBO VALENTIA
VICENZA
VITERBO

ALBO DEI SINDACATI DI SETTORE UILPA

UILPA PENITENZIARI - personale militare della Polizia Penitenziaria

UILPA VIGILI DEL FUOCO - personale del dipartimento dei Vigili del fuoco

UILPA CORPO FORESTALE - personale del Corpo forestale dello Stato

UILPA ANAS - personale dipendente della Società ANAS SPA

UILPA PCM - personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

ALBO DEI COORDINAMENTI NAZIONALI UILPA DI AMMINISTRAZIONE O ENTE

AMMINISTRAZIONI O ENTI	COORDINAMENTO UILPA DENOMINAZIONE
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA personale giudiziario, uffici NEP, Personale amministrativo DAP	UILPA GIUSTIZIA
INPS	UILPA INPS
MINISTERO DELLA DIFESA - AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	UILPA DIFESA
AGENZIA ENTRATE	UILPA ENTRATE
MINISTERO DELL'INTERNO	UILPA INTERNO
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	UILPA BENI CULTURALI
AGENZIA DOGANE E MONOPOLI	UILPA DOGANE E MONOPOLI
INAIL	UILPA INAIL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE	UILPA MEF
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	UILPA MIT
MINISTERO DEL LAVORO	UILPA LAVORO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	UILPA MAE
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	UILPA MIUR
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	UILPA MISE
ACI/ACP	UILPA ACI
CORTE DEI CONTI	UILPA CORTE DEI CONTI

I COORDINAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI O ENTI CHE NON RAGGIUNGONO I 150 ISCRITTI NON SARANNO COSTITUITI. LE RELATIVE COMPETENZE DI ORDINE CONTRATTUALE E NEGOZIALE SARANNO SVOLTE ATTRAVERSO SPECIFICHE DELEGHE ASSEGNATE DALLA SEGRETERIA NAZIONALE SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 28 DELLO STATUTO E DELL'ART. 8 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

CAPITOLO I

COMPOSIZIONE E OPERATIVITA' DEGLI ORGANI

ART.1 - iscrizione - norme generali per la formazione degli organi

L'iscrizione alla UILPA avviene tramite la sottoscrizione della delega per la riscossione della trattenuta sindacale, secondo le modalità stabilite dalla Segreteria Nazionale UILPA.

Tutti gli iscritti, nelle forme previste dallo Statuto, possono partecipare alla formazione degli Organi e concorrere alle cariche a tutti i livelli.

Gli Organi di voto ed esecutivi di tutte le strutture UILPA devono essere composti in equilibrata rappresentanza di genere commisurata al numero delle persone iscritte. I Consigli delle UILPA Territoriali devono, inoltre, ricomprendere rappresentanze degli eletti nelle RSU, iscritti alla UILPA.

Nelle strutture regionali e territoriali che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte pari o superiore al 30% del totale degli iscritti, la composizione della Segreteria dovrà prevedere, di norma, almeno una presenza femminile.

La vigilanza sulla corretta formazione degli Organi, anche in funzione della rappresentanza di genere, è affidata al Consiglio Nazionale della UILPA che ha il potere ed il dovere di intervenire per modificare o riequilibrare situazioni in contrasto.

I numeri degli iscritti a cui fare riferimento per la determinazione della composizione degli organismi statutari non comprendono i lavoratori dei sindacati di settore a contribuzione non ordinaria.

ART.2 - composizione e convocazione degli organismi di base

Gli Organi dei GAU sono:

- fino a 10 iscritti: l'Assemblea degli iscritti; il Segretario Responsabile ed un eventuale vice-segretario eletti dall'Assemblea degli iscritti;
- da 11 a 50 iscritti: l'Assemblea degli iscritti; il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea degli iscritti, formato da non più di 7 componenti; il Segretario Responsabile ed un eventuale vice-segretario eletti dal Consiglio Direttivo;
- da 50 a 150 iscritti: l'Assemblea degli iscritti; il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea degli iscritti, formato da non più di 11 componenti; la Segreteria eletta dal Consiglio Direttivo, formata dal Segretario Responsabile e da due altri Segretari;
- oltre 150 iscritti: l'Assemblea degli iscritti; il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea degli iscritti, formato da non più di 20 componenti; la Segreteria eletta dal Consiglio Direttivo, formata dal Segretario Responsabile e da due altri Segretari;

L'Assemblea degli iscritti ed il Consiglio Direttivo sono convocati dal segretario responsabile quando lo ritenga necessario e ogni volta che lo richieda un terzo degli iscritti; della convocazione viene data informazione al coordinatore provinciale di amministrazione o ente.

ART.3 - composizione e convocazione del consiglio territoriale

Il Consiglio del Sindacato Territoriale UILPA viene eletto dal Congresso con voto palese su lista unica concordata con il seguente criterio numerico:

- ◆ fino a 150 iscritti: massimo 20 componenti;
- ◆ da 151 a 300 iscritti: massimo 30 componenti
- ◆ da 301 a 400 iscritti: massimo 40 componenti;
- ◆ da 401 a 800 iscritti: massimo 50 componenti;
- ◆ da 801 a 1000 iscritti: massimo 60 componenti;
- ◆ oltre 1000 iscritti: massimo 70 componenti.

Nella composizione di questo Organo è necessario tenere conto in modo equilibrato della presenza di genere, in rapporto al numero delle iscritte alla Categoria nel territorio, e della effettiva consistenza associativa nelle amministrazioni o enti presenti sul territorio.

Fanno parte di diritto del Consiglio territoriale i Coordinatori provinciali di amministrazione o ente e la responsabile territoriale Pari Opportunità – Politiche di genere della UILPA, laddove presente.

Partecipano con voto consultivo i Responsabili territoriali dei Sindacati di Settore della UILPA.

Il Consiglio Territoriale UILPA è convocato, di norma, dal Segretario Generale e si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta la Segreteria territoriale lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

Nell'ipotesi in cui la convocazione sia ritenuta necessaria dalla maggioranza della Segreteria o sia richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio, il Consiglio stesso deve essere convocato dal Segretario Generale con procedura d'urgenza e la riunione deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta stessa. In questo caso la convocazione dell'Organo di voto deve prevedere nell'ordine del giorno dei lavori la discussione dei motivi che sono oggetto della richiesta di convocazione.

Ove il Segretario Generale della UILPA territoriale non provveda a convocare con procedura d'urgenza il suddetto Organo di voto, ovvero non inserisca nell'ordine del giorno dei lavori l'argomento oggetto della decisione della Segreteria ovvero della richiesta scritta, la convocazione del Consiglio è disposta, sempre con procedura d'urgenza, dalla Segreteria Nazionale UILPA.

ART.4 - composizione della segreteria territoriale

Il Segretario Generale, la Segreteria ed il Tesoriere sono eletti, nell'ordine, dal Consiglio Territoriale della UILPA, con voto palese, distinto e separato l'uno dall'altro. I componenti di Segreteria ed il Tesoriere sono eletti su proposta del Segretario Generale.

Il numero dei componenti la Segreteria è in stretto rapporto alla dimensione organizzativa della struttura:

- fino a 150 iscritti: il Consiglio elegge il Segretario Generale e due Segretari territoriali;
- fino a 400 iscritti: il Consiglio può eleggere, oltre al Segretario Generale fino a quattro Segretari territoriali;
- oltre i 400 iscritti il Consiglio può eleggere oltre al Segretario Generale fino a 6 segretari territoriali.

ART.5 - composizione e convocazione del consiglio regionale

Il Consiglio Regionale è composto da non più di 20 componenti.

Nella composizione del Consiglio Regionale, è necessario tenere conto in modo equilibrato della presenza di genere, in rapporto al numero delle iscritte alla Categoria nel territorio, e della effettiva consistenza associativa dei territori.

Ne fanno parte di diritto i Segretari Generali Territoriali presenti nella regione e la Responsabile regionale del Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di genere della UILPA, laddove presente;

Fanno comunque parte del Consiglio Regionale, con voto consultivo, i Responsabili regionali dei Sindacati di Settore della UILPA.

Il Consiglio Regionale è convocato dal Segretario Generale Regionale UILPA; si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta la Segreteria Regionale UILPA lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Nell'ipotesi in cui la convocazione sia ritenuta necessaria dalla Segreteria Regionale o sia chiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, il Consiglio Regionale deve essere convocato con procedura d'urgenza e la riunione deve avvenire entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta stessa. In questo caso la convocazione dell'organo di voto deve prevedere nell'ordine del giorno dei lavori la discussione dei motivi che sono oggetto della richiesta di convocazione. Ove il Segretario Generale Regionale non provveda a convocare con procedura d'urgenza il suddetto organo di voto ovvero non inserisca nell'ordine del giorno dei lavori l'argomento oggetto della decisione della Segreteria o della richiesta scritta, la convocazione del Consiglio Regionale può essere disposta, sempre con procedura d'urgenza, dalla Segreteria Nazionale UILPA.

ART.6 - composizione della segreteria regionale

Il Segretario Generale, la Segreteria ed il Tesoriere sono eletti, nell'ordine, dal Consiglio Regionale della UILPA, con voto palese, distinto e separato l'uno

dall'altro. I componenti di Segreteria ed il Tesoriere sono eletti su proposta del Segretario Generale.

Il numero dei componenti la Segreteria è in stretto rapporto alla dimensione organizzativa della struttura:

- fino a 1000 iscritti: il Consiglio elegge il Segretario Generale e due Segretari regionali;
- oltre i 1000 iscritti: il Consiglio può eleggere, oltre al Segretario Generale fino a quattro Segretari regionali.

ART.7 - composizione degli organi dei sindacati di settore

Gli Statuti dei Sindacati di Settore della UILPA, nella autonomia di questi e con l'obiettivo di rispondere al meglio alla funzione di rappresentanza degli iscritti ed agli scopi e compiti demandati dalla UILPA ai Sindacati di Settore di cui all'articolo 27 dello Statuto, definiscono le caratteristiche, i compiti, i criteri di composizione, di convocazione e di operatività degli Organi nazionali, del livello regionale, del livello territoriale e delle strutture sindacali di base.

L'articolazione degli Organi, pur strutturati al fine di salvaguardare e valorizzare le specificità dell'ambito lavorativo per il quale è costituito il Sindacato di Settore, deve essere il più possibile simile a quella definita nello Statuto UILPA e nel presente Regolamento, con riguardo agli Organi della UILPA di livello Nazionale, Regionale, Territoriale e di base. Questo anche al fine di facilitare il dialogo, l'intrecciarsi dei rapporti, la definizione e perseguimento della comune strategia politico-organizzativa dei Sindacati di Settore e dell'Unione Nazionale di Categoria.

La partecipazione al Congresso Nazionale della UILPA dei Sindacati di Settore avviene attraverso l'elezione da parte del Congresso Nazionale di Settore di delegati nel numero stabilito dal regolamento elettorale approvato dal Consiglio Nazionale UILPA.

ART.8 - i coordinamenti nazionali di amministrazione o ente. modalità di costituzione e operatività.

Al termine della fase congressuale territoriale si riunisce l'Assemblea Nazionale di ogni Coordinamento di Amministrazione o Ente, formata dai Coordinatori Provinciali che raggiungono il grado di rappresentatività minimo stabilito nelle norme elettorali predisposte dalle segreterie di coordinamento, d'intesa con la Segreteria Nazionale UILPA. Il loro voto sarà commisurato all'effettiva consistenza associativa registrata nel territorio di riferimento.

Il Coordinamento di amministrazione o ente è eletto dall'Assemblea Nazionale, tenuto conto delle dimensioni organizzative della struttura e della necessità di rappresentare l'intero territorio nazionale, ai sensi dell'art. 28 dello statuto.

Per le strutture che hanno un numero di iscritti inferiore a 150 le funzioni e l'esercizio delle relative prerogative sindacali attribuite ai Coordinamenti sono esercitate dai responsabili designati dagli iscritti, attraverso apposita delega

della Segreteria Nazionale UILPA, comunicata a tutte le Amministrazioni o Enti;

Per la costituzione dei coordinamenti nazionali di amministrazione o ente debbono essere rispettati, di norma, i seguenti criteri numerici:

- ◆ fino a 1000 iscritti: non più di 20 componenti;
- ◆ da 1001 a 2000 iscritti: non più di 30 componenti;
- ◆ oltre i 2000 iscritti: non più di 40 componenti.

Nella composizione di questo Organo è necessario tenere conto in modo equilibrato della presenza di genere e delle esperienze maturate.

Nella prima riunione il Coordinamento elegge, al proprio interno, il Coordinatore nazionale ed i vice coordinatori.

Il numero dei vice-coordinatori, non superiore a tre, è stabilito in base alla consistenza associativa del Coordinamento, d'intesa con la Segreteria Nazionale UILPA.

Nei Coordinamenti Nazionali, d'intesa con la Segreteria Nazionale, può essere costituito un ufficio di coordinamento composto di norma da non più di tre membri, che affianca i Coordinatori per l'analisi e lo studio delle problematiche di natura contrattuale e vertenziale del Coordinamento stesso.

Il Coordinamento è convocato dal Coordinatore Nazionale o, in caso di inerzia, dal Segretario Generale della UILPA.

Le risorse umane, strumentali ed economiche per il funzionamento dei Coordinamenti Nazionali sono assegnate dalla Segreteria Nazionale UILPA che ne assume le relative responsabilità.

L'utilizzo delle risorse economiche è soggetto a rendicontazione e sarà sottoposto all'approvazione del collegio dei revisori dei conti della UILPA, unitamente al bilancio della segreteria nazionale.

Uno dei coordinatori assume le funzioni di responsabile amministrativo che svolgerà la propria attività in stretto raccordo con il Tesoriere della UILPA.

I permessi sindacali previsti dalla vigente normativa contrattuale di pertinenza dei Coordinamenti Nazionali debbono essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività sindacale e negoziale in campo nazionale e sui territori.

ART.9 - coordinamento del ministero degli affari esteri

Nell'ambito del Ministero degli Esteri è costituito il coordinamento nazionale UILPA MAE che ha due livelli congressuali.

Il Coordinamento UILPA MAE adotta un proprio regolamento statutario sulla base dei seguenti criteri:

- previsione di elezioni di primo grado per i rappresentanti delle strutture di base (GAU); nel corso dell'assemblea congressuale vengono anche eletti i delegati al congresso nazionale della UILPA MAE, sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento elettorale emanato dal Coordinamento UILPA MAE;
- individuazione delle sedi e gli eventuali accorpamenti per la celebrazione delle assemblee congressuali di base nei territori esteri e nell'area metropolitana;
- previsione dell'organismo direttivo (Consiglio Nazionale) pienamente rappresentativo delle realtà e specificità che compongono il Coordinamento, eletto dal Congresso Nazionale UILPA MAE;

- previsione di una segreteria di coordinamento e del Tesoriere eletti dal Consiglio Nazionale;
 - la quantità dei componenti degli organi e l'articolazione della loro presenza /ripartizione fra Italia ed estero sarà decisa dal Congresso UILPA MAE a seconda delle specifiche situazioni del momento ovvero della effettiva presenza degli iscritti nei diversi continenti
 - possibilità di utilizzo per le riunioni degli organismi anche di modalità telematiche, purché sia garantita la partecipazione di tutti i componenti dell'organismo;
 - previsione di un collegio dei revisori dei conti a livello nazionale, eletto dal Congresso Nazionale UILPA MAE, per lo svolgimento delle attività di controllo dell'utilizzo delle risorse finanziarie ;
 - il Congresso UILPA MAE eleggerà inoltre delegati al Congresso Nazionale UILPA sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento elettorale approvato dal Consiglio Nazionale della UILPA.
- Per tutto quanto non previsto nel Regolamento istitutivo si applicano le norme dello Statuto UILPA e del presente regolamento di attuazione.

ART.10 - il coordinamento delle pari opportunità e politiche di genere

Entro sei mesi dalla celebrazione del Congresso Nazionale UILPA la Segreteria Nazionale designa la Coordinatrice Nazionale per le pari opportunità - politiche di genere.

Le segreterie territoriali UILPA provvederanno a designare, per il rispettivo ambito le Coordinatrici territoriali per le pari opportunità - politiche di genere, previa intesa con la Segreteria Nazionale UILPA.

A livello regionale le Coordinatrici territoriali per le pari opportunità - politiche di genere, provvederanno a designare, previa intesa con la segreteria nazionale UILPA, la Coordinatrice Regionale per le pari opportunità - politiche di genere.

Il Coordinamento Nazionale per le pari opportunità - politiche di genere è costituito in modo da rappresentare l'intero territorio nazionale con delibera dell'esecutivo nazionale su proposta della segreteria nazionale.

ART.11 - il collegio dei probiviri, modalità operative

Il Collegio dei Probiviri è previsto dallo Statuto UILPA solo a livello nazionale. Questo Organo giudica, pertanto, i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla UILPA ai sensi degli artt. 43 e segg. dello Statuto nonché da parte dei Sindacati di Settore. Il Collegio dei Probiviri della Uil Confederale, peraltro, giudica in ultima istanza anche i ricorsi avverso le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri della UILPA.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a costituirsi, di norma, entro 15 (*quindici*) giorni dalla data della sua elezione in sede congressuale. La prima riunione per l'elezione del Presidente è convocata e presieduta dal componente più anziano di età.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono validamente costituite quando è presente la metà più uno dei suoi componenti. Per ogni riunione deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dai componenti presenti.

In presenza di un ricorso, il Presidente dispone la convocazione contenente data, località della riunione ed ordine del giorno dei lavori. Tale convocazione avviene, di norma, almeno 7 (*sette*) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di motivata urgenza tale limite può essere ridotto a 4 (*quattro*) giorni. Acquisito il ricorso, il Presidente del Collegio può nominare un relatore scelto all'interno del Collegio stesso al quale trasmette gli atti pervenuti fissando i termini per la conclusione dell'istruttoria.

Il Presidente fissa la prima riunione per la discussione del ricorso, di norma, entro i 20 (*venti*) giorni successivi alla data della sua ricezione. La struttura che ha segnalato il caso, così come l'Esecutivo Nazionale che ha adottato il provvedimento, ha facoltà di presentare memoria scritta almeno 5 (*cinque*) giorni prima della data fissata per il dibattimento.

In apertura dei lavori del Collegio, il relatore riferisce preliminarmente sul rispetto delle procedure previste dallo Statuto della UILPA e dal presente Regolamento di Attuazione con riguardo al provvedimento disciplinare.

Ove fossero riscontrate irregolarità procedurali che ledono i diritti del ricorrente, il Collegio annulla il provvedimento senza entrare nel merito degli addebiti contestati all'iscritto e ne dà comunicazione all'iscritto ed all'Esecutivo Nazionale della UILPA. La sanzione perde immediatamente efficacia e per gli stessi fatti non può essere iniziato nuovo procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto.

Accertata la rispondenza delle procedure, il Collegio dei Probiviri, udite le osservazioni del relatore, entra nel merito del ricorso. E' facoltà del Collegio convocare tutte le parti che ritenga necessario sentire.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri può essere accolto o respinto. Se il ricorso è accolto la sanzione inflitta perde immediatamente efficacia e per gli stessi fatti non può essere iniziato nuovo procedimento disciplinare. Se il ricorso è respinto la sanzione oggetto del ricorso viene automaticamente confermata negli stessi termini inflitti. Il pronunciamento da parte del Collegio dei Probiviri conclude il giudizio per qualsiasi livello della UILPA.

L'esito del ricorso deve essere comunicato alla persona interessata, di norma, nei 5 giorni successivi alla data di decisione. Al contempo deve essere data comunicazione sull'esito del ricorso all'Esecutivo Nazionale nonché alla struttura che ha segnalato il caso.

La Segreteria Nazionale si adopera ed adotta interventi e decisioni per ovviare ad eventuali ritardi, omissioni o inadempienze del Collegio dei Probiviri, o dei suoi componenti, che pregiudichino o impediscano la funzionalità dell'Organo.

ART.12 - i collegi dei revisori dei conti, modalità operative

Nella UILPA sono previsti Collegi dei Revisori dei conti ai diversi livelli dell'articolazione: nazionale, regionale e territoriale, nonché nei Sindacati di Settore nelle loro articolazioni nazionale, regionali e territoriali e nel

Coordinamento Nazionale UILPA MAE. Ognuno di questi Organi, eletto dal rispettivo Congresso, opera con riferimento alla singola struttura della UILPA e con riguardo alle politiche economico-finanziarie in capo alla stessa. Ciò non di meno, le operatività e le modalità di azione dei diversi Collegi dei revisori dei conti sono le medesime, di seguito descritte.

Il Collegio dei Revisori dei conti è tenuto a costituirsi, di norma, entro 15 (*quindici*) giorni dalla data della sua elezione in sede congressuale. La prima riunione per l'elezione del Presidente è convocata e presieduta dal componente più anziano di età.

Le riunioni del Collegio dei Revisori dei conti sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Collegio dei Revisori dei conti viene convocato almeno ogni tre mesi dal suo Presidente per il controllo dei documenti amministrativi e la regolarità formale dei documenti giustificativi di tutte le spese. Copia della lettera di convocazione deve essere inviata anche al Tesoriere della medesima articolazione UILPA. La convocazione contenente data e località della riunione avviene, di norma, almeno 7 (*sette*) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di motivata urgenza tale limite può essere ridotto a 4 (*quattro*) giorni.

Il Collegio dei Revisori dei conti è dotato di un apposito registro dei verbali con le pagine preventivamente numerate e siglate dal Presidente del Collegio stesso. Per ogni riunione deve essere redatto il verbale della riunione sottoscritto dal Presidente e dai componenti presenti. Nel verbale, oltre all'annotazione sulla regolarità dei documenti giustificativi delle spese e sui riscontri contabili, devono essere riportate le presenze e le assenze, nonché le proposte che si ritiene opportuno formulare alla Segreteria della struttura per gli opportuni miglioramenti e per ovviare alle eventuali deficienze. Copia del verbale deve essere consegnata alla Segreteria ed al Tesoriere, di norma, entro i 5 (*cinque*) giorni successivi a quello della verifica.

Il Tesoriere è tenuto ad assistere il Collegio dei Revisori dei conti nell'esercizio delle sue funzioni nonché a mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Il Collegio dei Revisori dei conti redige e presenta al Congresso una relazione sull'attività svolta nel periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro.

CAPITOLO II

NORME GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

ART.13 - convocazione degli organismi

La convocazione dei Consigli nazionale, regionali e territoriali nonché degli Esecutivi, laddove esistenti, contenente data, ora, località della riunione ed ordine del giorno dei lavori avviene per iscritto, di norma, almeno 15 (*quindici*) giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di particolare gravità ed urgenza tale limite può essere ridotto ma, nel caso di riunioni in cui è previsto il voto di merito sulle questioni all'ordine del giorno, il limite di tempo non può essere inferiore a 5 (*cinque*) giorni.

La convocazione delle Segreterie, ai diversi livelli, va, di norma, concordata da parte del Segretario Generale con i componenti e con il Tesoriere.

Eventuali variazioni dell'ordine dei lavori indicati nell'ordine del giorno debbono essere presentate e poste in votazione all'apertura dei lavori stessi.

I componenti degli Organi hanno l'obbligo di assicurare la presenza fino dall'inizio e per l'intera durata dei lavori.

Ogni Organo potrà decidere le modalità ed i tempi di intervento dei suoi componenti.

Nelle riunioni in cui siano previste elezioni, designazioni e/o nomine di qualsiasi tipo - sia interne alla struttura che esterne - ovvero quando si assumano impegni di spesa non ordinari, ogni Organo deve provvedere alla redazione di un verbale con allegato il foglio di presenza debitamente sottoscritto dai partecipanti.

Il verbale, redatto a cura di un soggetto designato dall'Organo tra i suoi componenti, deve essere depositato e conservato presso la Segreteria della struttura.

I componenti di ogni Organo, nazionale, regionale, territoriale e dei Sindacati di Settore che non partecipino per tre volte successive e senza giustificazione preventiva alle riunioni dello stesso, regolarmente convocate, decadono automaticamente dall'incarico.

ART.14 - validità delle riunioni E delle decisioni degli organi

Le riunioni degli Organi sono validamente costituite, salvo i casi espressamente previsti, quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti effettivi.

Le decisioni degli Organi statutarie della UILPA di qualsiasi livello sono valide, salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento di Attuazione, quando abbiano ottenuto, rispettivamente, una maggioranza del:

- a) 50% + 1 dei presenti per l'assunzione di decisioni politiche di ordine generale e per l'approvazione del conto consuntivo e preventivo di spesa;
- b) 75% + 1 degli aventi diritto al voto per l'approvazione di spese rilevanti che

impegnino la struttura per più esercizi economici.

Per la validità delle decisioni è richiesto il foglio di presenza e la verbalizzazione delle presenze e delle assenze specificando, tra queste ultime, quelle ingiustificate.

ART.15 - sostituzioni e cooptazioni

Nel caso in cui tra un Congresso e l'altro si dovessero creare per qualsiasi motivo delle vacanze di uno o più componenti degli Organi statuari di qualsiasi grado e livello si procederà con decisione del competente Organo di voto, su proposta della rispettiva Segreteria e con decisione assunta a maggioranza dei presenti, al reintegro dei posti vacanti nel rispetto delle quote di competenza, della rappresentanza territoriale o regionale e della rappresentanza di ambito o contesto lavorativo.

Nei casi in cui dovesse stabilmente venir meno un componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori dei Conti, il competente Organo di voto della Struttura provvederà a segnalare al Presidente del relativo Organo di controllo il nominativo del componente subentrante.

Nell'arco di tempo intercorrente fra un Congresso e l'altro, i Consigli nazionale, regionali e territoriali della UILPA, nonché gli omologhi Organi dei Sindacati di Settore, possono procedere a cooptazioni di ulteriori componenti nella percentuale massima del 10 % di quelli inizialmente previsti, su proposta della rispettiva Segreteria e con decisione assunta a maggioranza dei presenti.

ART.16 - limiti di mandato e di età - incompatibilità

La norma di cui all'Art. 33, primo comma, dello Statuto relativa ai limiti di mandati in capo ai Segretari Generali nelle strutture UILPA di qualsiasi livello decorre dal primo Congresso di ogni struttura successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

La norma di cui all'Art. 33, secondo comma, dello Statuto, solo per quanto riguarda i componenti di segreteria ed i tesoreri, nelle strutture UILPA di qualsiasi livello, decorre a partire dal giorno successivo alla chiusura del 16° Congresso Confederale della UIL.

Al di fuori dei casi previsti dall'art. 33 comma secondo dello Statuto è consentito al personale in quiescenza ricoprire incarichi negli organismi elettivi, non esecutivi, delle strutture congressuali UILPA, purchè in regola con l'iscrizione alla UIL Pensionati.

Le Segreterie dei rispettivi livelli sono tenute a vigilare sull'attuazione del presente articolo ed a segnalare alla Segreteria Nazionale della UILPA i casi di mancato adeguamento alle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento in tema di incompatibilità e di limiti di età o mandato.

L'incompatibilità funzionale con incarichi dirigenziali nelle amministrazioni o enti opera nei confronti di coloro che siano chiamati a ricoprire ruoli nella gestione del personale e nelle relazioni sindacali. Coloro che si trovano in tali situazioni non possono ricoprire incarichi negli organi esecutivi di ogni livello della struttura UILPA.

CAPITOLO III

I CONGRESSI

ART.17 - convocazione del congresso nazionale della uilpa

La data, la località e le norme di svolgimento del Congresso vengono fissate dal Consiglio Nazionale nel rispetto dei modi ed entro i tempi stabiliti dal Regolamento Congressuale confederale. Il Consiglio Nazionale delibera inoltre il Regolamento Congressuale contenente le norme relative alla modalità di partecipazione, al numero dei delegati di competenza di ciascuna struttura e le procedure elettorali.

Il Congresso Nazionale è preceduto dalla complessiva stagione congressuale della UILPA, con convocazione delle Assemblee degli organismi di base, dei Congressi dei Sindacati Territoriali e Regionali, nonché dei Congressi, ai diversi livelli, dei Sindacati di Settore e del Coordinamento UILPA MAE.

ART.18 - elezione dei delegati

Per assicurare il processo democratico all'interno della UILPA, nel percorso congressuale gli organismi di base eleggono propri delegati ai Congressi Territoriali; i Congressi Territoriali eleggono propri delegati ai Congressi Regionali ed al Congresso Nazionale, nel numero ad essi assegnato all'atto di convocazione del congresso stesso.

I Congressi dei Sindacati Nazionali di Settore e del Coordinamento Nazionale UILPA MAE eleggono i delegati al Congresso Nazionale della UILPA.

I Congressi Territoriali della UILPA, i Congressi Regionali della UILPA ed il Congresso Nazionale della UILPA eleggono propri delegati ai Congressi delle corrispondenti strutture confederali.

Nell'elezione dei delegati si dovrà puntare a realizzare la rappresentanza delle diverse esperienze lavorative, settori, Istituti, Enti o Società datori di lavoro, articolazioni costituenti la struttura che realizza il congresso, nonché a valorizzare, quanto più possibile, le diversità di genere, le diverse età, le diversificate esperienze sindacali negli ambiti del lavoro e sul territorio.

ART.19 - commissione elettorale centrale

Contestualmente alla convocazione del Congresso, il Consiglio Nazionale della UILPA, su proposta della Segreteria Nazionale, nomina la Commissione Elettorale centrale composta da almeno 5 (*cinque*) componenti, tra cui il Presidente, che ha i seguenti compiti:

- decidere sui ricorsi per eventuali irregolarità e/o infrazioni commesse in sede di elezione;
- decidere sui ricorsi per esclusione o inclusione di candidati.

ART.20 - assemblee degli organismi di base della UILPA

Il Consiglio Territoriale uscente indice le Assemblee in tutti gli organismi di base della UILPA con almeno 5 iscritti. Per gli organismi di base con meno di 5 iscritti, le modalità di partecipazione di costoro alla stagione congressuale saranno individuate dal regolamento congressuale.

Scopi delle assemblee di base sono:

- esaminare e discutere l'attività dell'organismo di base;
- suggerire gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del sindacato;
- eleggere i delegati al Congresso del Sindacato Territoriale in proporzione al numero degli iscritti e sulla scorta delle norme all'uopo emanate dal Consiglio Territoriale uscente;
- rinnovare il Consiglio direttivo dell'organismo di base GAU.

Le Assemblee di base saranno valide in prima convocazione se vi partecipa la maggioranza assoluta degli iscritti ed in seconda convocazione (che dovrà seguire di almeno mezz'ora la prima) qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

Le Assemblee vengono convocate con avvisi postali indirizzati a tutti gli iscritti o con manifesto affisso all'ingresso della sede dell'organismo di base o nelle apposite bacheche per l'informazione sindacale nei luoghi di lavoro, almeno una settimana prima dell'Assemblea.

All'apertura dell'Assemblea si procederà alle seguenti nomine:

- Presidenza;
- Commissione Elettorale e di scrutinio.

La Presidenza, che può essere composta da uno o più membri, ha il compito di:

- dirigere i lavori dell'Assemblea garantendone il regolare e democratico svolgimento;
- nominare il segretario verbalizzante, che dovrà provvedere alla stesura di un resoconto succinto dei lavori dell'Assemblea;
- recapitare alla Segreteria Territoriale della UILPA l'ordine del giorno dei lavori ed il verbale dell'Assemblea regolarmente compilato entro e non oltre due giorni dal termine dell'Assemblea stessa.

La Commissione Elettorale e di scrutinio, che deve essere composta da almeno tre membri, compila le liste dei candidati, sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Assemblea.

La relazione sull'attività sindacale ed organizzativa e l'esposizione delle tesi saranno svolte da un componente della Segreteria territoriale uscente. Ultimati gli interventi sulla relazione e sulle tesi, i relatori hanno diritto di replica prima delle votazioni.

ART.21 - congressi dei sindacati territoriali e regionali della UILPA

All'apertura dei lavori del Congresso, Territoriale o Regionale, i delegati, riuniti in assemblea plenaria, procedono alla nomina della Presidenza che deve essere composta da almeno tre membri.

La Presidenza ha i seguenti compiti:

- dirigere i lavori del Congresso garantendone il regolare e democratico svolgimento;
- provvedere alle elezioni per la nomina delle seguenti Commissioni:
 - Commissione Verifica Poteri;
 - Commissione Elettorale e di scrutinio;
 - Commissione per la stesura delle risoluzioni congressuali;
- provvedere, con l'ausilio di eventuale segretario verbalizzante, alla compilazione del verbale ed alla stesura di un resoconto dei lavori del Congresso.

La Commissione Verifica Poteri, eletta in assemblea plenaria, è composta da tre membri. Essa riceve dalla Segreteria uscente l'elenco dei delegati al Congresso unitamente ai verbali delle rispettive Assemblee di base, ne verifica la legittimità e controlla inoltre che ogni delegato sia in possesso di un numero di deleghe non superiore a due, compresa la propria. Provvede al ritiro ed al controllo delle singole deleghe per confermarne la validità, contrassegnando le stesse con la firma di almeno due dei suoi componenti.

La Commissione Elettorale e di scrutinio deve essere composta da almeno tre componenti. Sulla scorta delle indicazioni fornite dal Congresso, compila le liste dei candidati. I membri della Commissione Elettorale e di scrutinio non potranno figurare sulle liste dei candidati; qualora il Congresso suggerisse la candidatura di uno o più componenti la Commissione Elettorale, si dovrà provvedere alla loro sostituzione nella Commissione stessa.

La Commissione per la stesura delle risoluzioni congressuali deve essere composta da almeno tre componenti. In base alla volontà e all'indirizzo palesati negli interventi dei delegati, procederà alla preparazione delle risoluzioni congressuali. Tali documenti dovranno essere sottoposti all'approvazione del Congresso.

ART.22 - elezioni di 1° e di 2° grado

Le elezioni nei GAU, così come negli organismi di base dei Sindacati di Settore, sono di primo grado nel senso che hanno diritto di voto tutti gli iscritti, alla data di convocazione del Congresso, in regola con la tessera UILPA e con il pagamento dei contributi.

Nelle elezioni di primo grado il voto è diretto e segreto e non può essere espresso per interposta persona.

Tutte le altre elezioni sono di secondo grado nel senso che il voto si esprime attraverso un delegato già eletto. Ogni delegato dispone di tanti voti per quanti sono gli iscritti da lui rappresentati.

ART.23 - elezione degli organi statutari

L'elezione in sede congressuale, ai vari livelli, degli Organi statutari di voto e di controllo delle strutture della UILPA avviene, di norma, con voto palese su lista unica concordata.

Tuttavia, se lo richiede con atto formale sottoscritto e presentato in Congresso un numero di delegati rappresentanti almeno il 20% dei voti congressuali e di almeno 3 diverse strutture, si attivano le procedure per il voto segreto.

In questo caso dovranno essere predisposte due o più liste contenenti ciascuna un numero massimo di candidati pari a quello da eleggere e l'Organo sarà eletto attribuendo alle liste un numero di posti proporzionale ai voti riportati da ciascuna lista. Acquisito il numero dei posti da attribuire ad ogni lista vengono proclamati eletti i candidati che, su ogni singola lista, hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene proclamato eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione alla UILPA.

L'elezione dei delegati per le istanze superiori della Unione di Categoria o per le istanze confederali avviene con voto palese su lista unica concordata.

CAPITOLO IV

RESPONSABILITA' GESTIONALE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

ART.24 - conti correnti delle strutture

Tutte le operazioni di traenza sui conti correnti bancari o postali comunque aperti dalle strutture della UILPA di qualsiasi livello devono essere effettuate esclusivamente con doppia firma congiunta una delle quali deve essere, obbligatoriamente, quella del Tesoriere della struttura.

Ferma restando la piena autonomia giuridica, amministrativa e politico-organizzativa sancita dal vigente Statuto UILPA, l'apertura di qualsiasi nuovo conto corrente o conto di deposito presso Istituti di Credito da parte delle strutture UILPA di livello regionale e territoriale è subordinata al rilascio di una attestazione da parte dell'Ufficio Organizzazione della UILPA Nazionale dalla quale risulti che chi chiede l'apertura del predetto conto corrente o conto di deposito interviene a nome e per conto della struttura in quanto legittimato pro-tempore dallo Statuto. Nella dichiarazione dovrà essere precisato che tutte le operazioni di traenza sui predetti conti correnti o di deposito, devono essere effettuate a doppia firma congiunta.

Uguale procedura va seguita per i Sindacati di Settore di livello nazionale; il livello nazionale di ogni Sindacato di Settore assolve agli analoghi adempimenti e adotta la medesima procedura nei confronti delle strutture di livello regionale e di livello territoriale del medesimo.

ART.25 - trasparenza amministrativa

Tutte le strutture della UILPA dotate di una qualche autonomia economico-finanziaria (per cui tutti i livelli regionali e territoriali, ma anche le articolazioni nazionali, regionali e territoriali dei Sindacati di Settore) devono tenere aggiornate le registrazioni contabili e annotare le somme entrate e le somme spese o impegnate, su apposito libro di prima nota in modo tale che sia sempre possibile analizzare i costi ed i ricavi della struttura, le eventuali esposizioni debitorie, le posizioni creditorie maturate nonché la complessiva situazione patrimoniale.

Le medesime strutture sono tenute, inoltre, ad effettuare almeno ogni quattro mesi la riconciliazione tra le registrazioni contabili e le scritture dei conti correnti ed a conservare tutti gli estratti conto bancari e la relativa documentazione contabile per almeno 10 anni a decorrere dalla data di approvazione del rendiconto.

I sindacati Regionali e Territoriali della UILPA sono tenuti a depositare presso la UILPA Nazionale le coordinate IBAN di tutti i conti correnti da loro aperti a qualsiasi nome e titolo. Il mancato rispetto della presente disposizione comporta il commissariamento amministrativo obbligatorio *ad acta* della struttura, salvo che il fatto non richieda ulteriori interventi. Questa disposizione decorre a partire dall'anno successivo a quello di chiusura del sedicesimo Congresso Confederale.

Questa disposizione e procedura vale per i Sindacati di Settore di livello nazionale; il livello nazionale di ogni Sindacato di Settore è destinatario della medesima disposizione e procedura da parte delle strutture di livello regionale e di livello territoriale del medesimo.

Per supportare le strutture regionali e territoriali negli adempimenti, verificando che le norme e le procedure fissate nello Statuto e nei Regolamenti di Attuazione in merito alla gestione economico finanziaria siano osservate e seguite, la UILPA si dota di specifici strumenti quali momenti di verifica interna.

ART.26 - rendiconti e preventivi di spesa

Tutte le strutture della UILPA sono tenute a sottoporre entro il 30 aprile di ogni anno, al competente organo, per la loro approvazione, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente preventivamente verificato dal Collegio dei Revisori dei conti, la situazione patrimoniale e finanziaria della struttura ed il preventivo di spesa per l'anno in corso.

Eventuali eccezionali deroghe al limite temporale del 30 aprile, devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla UILPA Nazionale.

Il rendiconto consuntivo deve essere corredato, dalle strutture che abbiano obblighi previdenziali a fronte di rapporti di lavoro in essere, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Questa disposizione decorre a partire dall'anno successivo a quello di chiusura del sedicesimo Congresso Confederale.

Il rendiconto di spesa e la situazione patrimoniale e finanziaria, aggiornati alla data dell'evento e preventivamente verificati dal Collegio dei Revisori dei conti, devono essere presentati al Congresso. Devono altresì essere presentati all'Organo di voto nel caso di sostituzione del Segretario Generale e/o del Tesoriere della struttura.

Sul verbale di riunione dell'Organo che approva il conto consuntivo di spesa deve essere riportato anche il risultato di gestione al 31 dicembre dell'anno precedente ovvero alla data di sostituzione del Segretario Generale e/o del Tesoriere della struttura UILPA.

Gli organi abilitati all'approvazione del rendiconto consuntivo di spesa sono: per i Sindacati Regionali della UILPA e per i Sindacati Territoriali della UILPA i rispettivi Consigli.

Analoghi obblighi, anche temporali, sono previsti in capo ai Sindacati di Settore ai diversi livelli.

L'esame e l'approvazione del rendiconto e del preventivo di spesa a livello nazionale della UILPA avvengono da parte dell'Esecutivo Nazionale.

A motivo dell'accentramento della gestione delle risorse economiche in taluni ambiti territoriali confederali, non si procede all'elezione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori, né all'approvazione dei rendiconti economici e dei preventivi di spesa, nei seguenti Sindacati Territoriali: Forlì, Massa Carrara, Ravenna, Trapani. Questo elenco verrà automaticamente modificato a seguito di decisioni della UIL relative all'accentramento o al decentramento della gestione delle risorse economiche negli ambiti territoriali confederali.

ART.27 - deposito dei rendiconti e dei preventivi di spesa

Nei 15 giorni successivi alla loro approvazione, il rendiconto consuntivo di spesa dell'anno precedente ed il conto preventivo per l'anno in corso devono essere depositati, corredati del verbale di approvazione nonché del verbale del Collegio dei Revisori dei conti e degli estratti conto bancari o postali intestati alla struttura ed aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente:

- presso la Segreteria Nazionale della UILPA: dai Sindacati Regionali e dai Sindacati Territoriali della UILPA, dall'articolazione nazionale dei Sindacati di Settore;
- presso la Segreteria Nazionale dei Sindacati di Settore da parte delle loro articolazioni regionali e territoriali.

In caso di mancato deposito del rendiconto consuntivo di spesa entro i termini indicati, il Tesoriere deve motivare tempestivamente alla struttura presso cui avrebbe dovuto depositare la predetta documentazione contabile le motivazioni che hanno impedito il deposito stesso. Trascorsi ulteriori 30 giorni senza che si sia ottemperato al deposito del rendiconto consuntivo di spesa dell'anno precedente e del conto preventivo per l'anno in corso, il Tesoriere decade e viene disposta, con procedura di urgenza, la gestione amministrativa *ad acta* per un periodo massimo di 90 giorni.

ART.28 - sottoscrizioni

Sono fonti di finanziamento anche le sottoscrizioni di volta in volta autorizzate dal Consiglio nazionale, regionale o territoriale o dei Sindacati di Settore con specifica finalità. Dell'iniziativa deve essere portata a conoscenza preventiva la Segreteria Nazionale, così come deve essere data tempestiva e chiara informazione ai lavoratori interessati circa le modalità di raccolta, le finalità della stessa, i tempi della raccolta e successiva informazione in merito all'utilizzo delle risorse raccolte.

Sono altresì fonti di finanziamento i contributi volontari versati, individualmente o in gruppo, da lavoratori quale modalità di sostegno all'attività sindacale.

Sia nel caso di sottoscrizione che di contributo volontario, al soggetto che effettua il versamento deve essere rilasciata ricevuta.

ART.29 - natura degli incarichi sindacali

Qualsiasi incarico assunto all'interno della UILPA, a qualsiasi livello ed in qualsivoglia articolazione o struttura comunque connessa, è il risultato di un processo elettivo ed ha un carattere politico.

Qualsiasi incarico, pertanto, non dà luogo a corresponsione di retribuzione né prevede di per sé l'esistenza di un rapporto di lavoro.

ART.30 - responsabilità

Il Tesoriere della struttura che risulti inadempiente alle norme previste dallo Statuto e/o dal suo Regolamento di Attuazione è soggetto ad una delle sanzioni previste dall'articolo 43 dello Statuto.

CAPITOLO V

GESTIONI STRAORDINARIE DELLE STRUTTURE

ART.31 - potere di intervento

In caso di oggettivo malfunzionamento e/o inadempienze organizzative che provochino danno all'immagine ed alla coesione interna della UILPA e/o della UIL, nonché di violazioni statutarie da parte dei Sindacati Territoriali o Regionali, l'Esecutivo Nazionale della UILPA ha l'obbligo di intervenire mediante la gestione straordinaria.

L'Esecutivo Nazionale della UILPA, allorquando dispone la gestione straordinaria, è tenuto a notificare alla Segreteria Confederale del livello corrispondente all'articolazione oggetto dell'intervento, di norma entro 5 (*cinque*) giorni dalla data della decisione, la delibera, corredata con le indicazioni sulle modalità della gestione straordinaria e sul nominativo del Commissario.

ART.32 - congresso straordinario

La ricostituzione degli Organi di voto e di controllo delle strutture verso le quali è stato disposto un intervento straordinario, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, avviene in sede di Congresso straordinario della struttura stessa ovvero, qualora il Commissario straordinario accerti che vi sia un ampio accordo, la ricostituzione degli Organi di voto e di controllo avviene in sede di Assemblea Congressuale straordinaria che ha gli stessi poteri di un Congresso straordinario.

In quest'ultima ipotesi, i delegati all'Assemblea Congressuale straordinaria della struttura sono eletti, a maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, dai rispettivi Organi di voto delle strutture sotto articolate e comunicati per iscritto e nei termini di rito, al Commissario Straordinario per la convocazione dell'Assemblea Congressuale straordinaria.

La data, la località e le norme di svolgimento del Congresso straordinario, ovvero dell'Assemblea Congressuale straordinaria, contenente anche il numero dei delegati di competenza di ciascun livello sotto articolato nonché le procedure elettorali, vengono fissati dal Commissario straordinario, d'intesa con l'Esecutivo Nazionale e/o con la Segreteria nazionale, almeno 30 giorni prima dello svolgimento del Congresso straordinario o dell'Assemblea Congressuale straordinaria.

CAPITOLO VI

AZIONE DISCIPLINARE E GARANZIE DELL'ISCRITTO

ART.33 - sanzioni e strutture competenti

L'azione disciplinare compete all'Esecutivo Nazionale, anche sulla base di segnalazioni da parte delle strutture territoriali che esercitano la sorveglianza verso i propri iscritti nell'ambito della propria giurisdizione.

I provvedimenti sono adottati con la seguente casistica:

- a) il richiamo scritto può essere adottato dall'Esecutivo Nazionale con la maggioranza semplice dei presenti;
- b) la sospensione dall'iscrizione e/o la destituzione dalle cariche può essere adottata dall'Esecutivo Nazionale, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti;
- c) l'espulsione può essere proposta all'Esecutivo Confederale Nazionale con decisione adottata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Nei casi di particolare gravità e comprovata urgenza, i provvedimenti disciplinari previsti ai precedenti punti a) e b) possono essere adottati dalla Segreteria Nazionale. Ricorrendo tale ipotesi il provvedimento sanzionatorio deve essere sottoposto al competente Organo alla sua prima riunione utile e ratificato con la stessa maggioranza sopra prevista per le diverse fattispecie.

ART.34 - procedure di garanzia

Gli addebiti, specificati nei loro aspetti essenziali, devono essere comunicati all'iscritto, da parte della Segreteria Nazionale, di norma, almeno 15 (*quindici*) giorni prima della data di convocazione dell'Esecutivo Nazionale.

L'interessato, ricevuta la comunicazione, può fornire contro deduzioni scritte all'Organo.

Nei casi in cui il provvedimento disciplinare sia adottato con procedura d'urgenza, gli addebiti devono essere contestati, dalla Segreteria Nazionale, insieme alla notifica dell'adozione del provvedimento disciplinare. In questo caso le contro deduzioni scritte devono essere inoltrate al Collegio dei Probiviri insieme al ricorso.

L'ordine del giorno con il quale viene convocato l'Esecutivo Nazionale dovrà prevedere formalmente la proposta di adozione del provvedimento disciplinare.

Il provvedimento assunto nel rispetto delle presenti procedure diventa immediatamente operativo ed ha valore per tutte le strutture. Lo stesso va comunicato per iscritto, di norma, entro i 5 (*cinque*) giorni successivi alla data della sua adozione:

- alla persona interessata;
- al Collegio dei Probiviri;
- alla Struttura Confederale di appartenenza del soggetto nei confronti del quale è stato assunto il provvedimento disciplinare.

ART.35 - ricorsi

Avverso qualsiasi provvedimento di natura disciplinare, la persona interessata può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, unico Organo abilitato a decidere per ogni livello dell'articolazione organizzativa della UILPA.

Il ricorso deve essere inviato a mezzo raccomandata al Presidente del Collegio dei Probiviri oppure all'Organo che ha comunicato la sanzione disciplinare disposta, entro il termine massimo di 7 (*sette*) giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione di adozione del provvedimento stesso. Nel ricorso il soggetto interessato deve precisare le ragioni poste a base dello stesso.

Ricevuto il ricorso, il Presidente del Collegio dei Probiviri dispone l'avvio delle procedure previste dal presente Regolamento.